



COMUNE DI VILLA LAGARINA
Provincia di Trento

**Verbale di deliberazione N. 18 del 29/07/2024
del CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del comune di Villa Lagarina per il quinquennio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2029 - Indizione gara.

L'anno **duemilaventiquattro** addì **ventinove** del mese di **luglio** alle ore **19:00** nella sede municipale, a seguito di regolari avvisi recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale, in adunanza pubblica, con l'intervento dei Signori:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Giordani Julka	Si	
Consigliere	Manica Marta	Si	
Consigliere	Pederzini Matteo	Si	
Consigliere	Grandi Antonio	Si	
Consigliere	Tezzele Giorgio	Si	
Vice Presidente del Consiglio	Calliari Landivar Gabriella	Si	
Consigliere	Cont Jacopo	Si	
Consigliere	Fumanelli Marco		Si
Consigliere	Battisti Italo	Si	
Consigliere	Laffi Luca	Si	
Consigliere	Bortolotti Walter	Si	
Consigliere	Parisi Davide	Si	
Presidente del Consiglio	Baldo Rosanna	Si	
Consigliere	Broseghini Paolo	Si	
Consigliere	Zandonai Enrica	Si	
Consigliere	Manica Gabriele	Si	
Consigliere	Bonzi Elena		Si
Consigliere	Graziola Marika	Si	

Partecipa e verbalizza: **dott. Incapo Carlo Alberto Segretario comunale**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, Il **sig.ra Rosanna Baldo** nella sua qualità di **Presidente del Consiglio**, assistito dagli scrutatori previamente nominati, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: Affidamento del servizio di tesoreria del comune di Villa Lagarina per il quinquennio 1 gennaio 2025 - 31 dicembre 2029 - Indizione gara.

Premessa

Gli Enti pubblici, per lo svolgimento del complesso di operazioni legate alla propria gestione finanziaria, e più in particolare per la riscossione di entrate, per il pagamento di spese nonché per la custodia di titoli e valori, oltre agli ulteriori adempimenti previsti dalle vigenti normative in materia, devono avvalersi di un servizio di tesoreria.

A tal proposito occorre evidenziare come tale servizio per i Comuni della Provincia Autonoma di Trento è regolato dalla seguente normativa:

1. articolo 203 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2, il quale prevede che *"1. I comuni hanno un servizio di tesoreria, affidato ad un istituto bancario autorizzato a svolgere l'attività di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385 o ad altri soggetti autorizzati dalla legge"*;
2. articoli dal 208 al 226, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 (*Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali*), che trovano applicazione nell'ordinamento degli Enti Locali della P.A.T. per effetto dell'art. 49, comma 2 della L.P. 9 dicembre 2015 n. 18 ai sensi del quale negli Enti Locali della P.A.T. trovano applicazione le norme (tra le altre) previste appunto dagli artt. 209 – 233 del D.Lgs. 267/2000;
3. in forza di tale rinvio l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 (*Affidamento del servizio di tesoreria*) prevede che l'affidamento del servizio di tesoreria viene effettuato mediante le procedure ad evidenza pubblica stabilite nel Regolamento di contabilità di ciascun Ente, con modalità che rispettino i principi della concorrenza [...], nonché che il rapporto viene regolato in base ad una convenzione deliberata dall'organo consiliare dell'Ente;
4. art. 50 (*Affidamento del servizio di Tesoreria*) del vigente Regolamento di contabilità approvato da ultimo con deliberazione consigliere n. 26 di data 26 settembre 2023 prevede che il servizio di tesoreria sia affidato mediante procedura aperta o negoziata, previa pubblicazione di bando di gara secondo la legislazione vigente;

Con precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 di data 28 ottobre 2014, e successivo contratto rep. 13/2014 di data 24 novembre 2014 è stato affidato il servizio di Tesoreria, con scadenza 31 dicembre 2020, contratto successivamente prorogato (giusto art. 3 dell'originaria convenzione prevedente la possibilità di n. 1 proroga per identico periodo ed alle stesse condizioni) fino al 31 dicembre 2024 con successiva deliberazione consigliere n. 97 di data 26 novembre 2019.

Conseguentemente, essendo il contratto prossimo alla scadenza con il 31 dicembre 2024 necessita attivare da subito la procedura volta ad individuare il nuovo soggetto affidatario del servizio.

Occorre evidenziare come il servizio di Tesoreria abbia natura concessionaria, in considerazione del conferimento di funzioni pubblicistiche quali il maneggio di pubblico denaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento dell'attribuzione in capo al concessionario del rischio operativo inteso sia come attribuzione totale dei rischi di gestione del servizio, sia e soprattutto come rischio di disponibilità legato alla capacità del concessionario di erogare le prestazioni contrattuali pattuite, sia per volume che per standard di qualità previste.

Il rischio di disponibilità nel servizio di tesoreria è rinvenibile nella capacità del concessionario di conformarsi tempestivamente alla mutevolezza di obblighi imposti all'Ente locale nella gestione dei

propri flussi di cassa, derivanti dalla superiore volontà da parte dello Stato di un controllo finanziario sugli Enti assoggettati al sistema di contabilità pubblica.

In tal senso, il Tesoriere è chiamato a saper gestire il servizio di tesoreria con modalità e criteri informatici rispettosi della normativa vigente delle regole tecniche e delle disposizioni e direttive emanati dagli organi e dalle autorità competenti, assumendo in tal senso, in capo a sé, seppur indirettamente, anche il rischio di domanda, oltre che il rischio di disponibilità.

Stante quanto sopra, si rileva la necessità di effettuare l'affidamento a terzi del Servizio a nuovo contraente mediante procedura aperta da svolgersi con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa in considerazione della necessità di valutare sia economicamente che qualitativamente, con presentazione telematica su Sistema CONTRACTA della documentazione amministrativa dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e mediante concessione del servizio di tesoreria per la durata di anni 5 dal 1 gennaio 2025 al 31 dicembre 2029, approvando a tal fine, ai sensi dell'art. 210, comma 2 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 51 del vigente Regolamento di contabilità, il progetto di servizio costituito dall'elaborato denominato "*Capitolato di tesoreria*" e il Piano Economico Finanziario di massima (P.E.F.), entrambi allegati alla presente deliberazione.

L'Amministrazione peraltro si riserva di richiedere, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti e l'obbligo per il Concessionario, su richiesta dell'Amministrazione, di garantire, dopo la scadenza del contratto, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, la gestione del servizio affidato, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno.

Ai fini dell'espletamento della procedura di gara per l'affidamento del servizio di Tesoreria comunale, trovano applicazione:

1. la Legge provinciale 9 marzo 2016 n. 2 e s.m. (*Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012*), in particolare l'art. 28;
2. la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione;
3. Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Si precisa, peraltro, che il rischio e l'equilibrio economico – finanziario nelle concessioni è disciplinato dall'art. 177 del D.Lgs 36/2023, il quale reca testualmente che "*L'assetto di interessi dedotto nel contratto di concessione deve garantire la conservazione dell'equilibrio economico-finanziario, intendendosi per tale la contemporanea presenza delle condizioni di convenienza economica e sostenibilità finanziaria. L'equilibrio economico-finanziario sussiste quando i ricavi attesi del progetto sono in grado di coprire i costi operativi e i costi di investimento, di remunerare e rimborsare il capitale di debito e di remunerare il capitale di rischio.*

Se l'operazione economica non può da sola conseguire l'equilibrio economico-finanziario, è ammesso un intervento pubblico di sostegno. L'intervento pubblico può consistere in un contributo finanziario, nella prestazione di garanzie o nella cessione in proprietà di beni immobili o di altri diritti. Non si applicano le disposizioni sulla concessione, ma quelle sugli appalti, se l'ente concedente attraverso clausole contrattuali o altri atti di regolazione settoriale sollevi l'operatore economico da qualsiasi perdita potenziale, garantendogli un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi che l'operatore economico deve sostenere in relazione all'esecuzione del contratto. La previsione di un indennizzo in caso di cessazione anticipata della

concessione per motivi imputabili all'ente concedente, oppure per cause di forza maggiore, non esclude che il contratto si configuri come concessione."

La previsione di un contributo finanziario pubblico in favore del Tesoriere (per spese di tenuta conto), come previsto dal richiamato art. 177, comma 6 del D.Lgs 36/2023, a favore del Tesoriere e da ritenersi conseguenza delle modifiche normative succedutesi negli ultimi anni che, se da un lato hanno ampliato i compiti e gli adempimenti a carico del Tesoriere, dall'altro hanno tolto quei margini di redditività che potevano essere legati agli interessi sulle giacenze di cassa e ai tempi di pagamento degli ordinativi. Confrontando diverse realtà comunali italiane, interessate dalla scadenza del contratto di tesoreria e quindi dalla necessità di riaffidare il servizio, la presenza di un riconoscimento economico a favore del Tesoriere pare essere condizione comune e necessaria per evitare la diserzione delle gare e del resto, tale possibilità di riconoscimento di un contributo finanziario è prevista, come detto, dallo stesso Codice Appalti anche nel regime di concessione di servizi.

Tale equilibrio economico finanziario complessivo della concessione del servizio di tesoreria del Comune di Villa Lagarina, va essere valutato in una prospettiva necessariamente dinamica in ragione dei rischi assunti dal concessionario.

A tal fine, si è reso necessario redigere un Piano Economico Finanziario (P.E.F.)(Allegato 1 alla presente deliberazione) preordinato alla dimostrazione della concreta capacità del concorrente di eseguire correttamente la prestazione per l'intero arco temporale richiesto dal bando, offrendo la prospettazione di un equilibrio economico finanziario degli investimenti e della connessa gestione, nonché del rendimento atteso per l'intero periodo. Per la sua redazione, sono state considerate le caratteristiche del Servizio di tesoreria, con una stima presunta dei costi e ricavi di gestione per il quinquennio di durata contrattuale.

Dall'esame dei dati desunti dal P.E.F. e dai risultati in esso contenuti, anche alla luce del disposto di cui al comma 6 del citato art. 177 del D.Lgs. 36/2023, *(Ai soli fini di contabilità pubblica si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. In ogni caso, l'eventuale riconoscimento di un contributo pubblico, in misura superiore alla percentuale indicata nelle decisioni Eurostat e calcolato secondo le modalità ivi previste, non ne consente la contabilizzazione fuori bilancio)* ed in considerazione dei valori di tesoreria dell'ultimo quinquennio, si ritiene congruo indicare quale contributo finanziario pubblico a favore del Tesoriere un massimo di €. 500,00.- (euro cinquecento/00) annui nel rispetto dei succitati limiti, che sarà comunque oggetto di offerta economica.

Ai sensi dell'art. 179 del D.Lgs. 36/2023, il valore della concessione è costituito dal fatturato totale del concessionario generato per tutta la durata del contratto, al netto dell'IVA, stimato dall'Ente concedente, quale corrispettivo del servizio oggetto della concessione, nonché per le forniture accessorie a tali servizi.

A tal fine è stato effettuato il calcolo del valore della concessione per l'intera durata contrattuale, pari a cinque anni, aumentato del valore di un anno di contratto in caso di eventuale proroga cosiddetta "tecnica", nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, nonché del 20% dell'importo originario da destinare alle eventuali variazioni che dovessero insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto e stimabile presuntivamente in circa euro 21.600,00.- (oneri esclusi). Valore inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria (fissato quest'ultimo in €. 140.000,00.). Tale importo non è da considerarsi vincolante in considerazione del fatto che la stima, per propria natura, risulta legato ad elementi determinabili a seguito del risultato della procedura di gara nonché del divenire della gestione.

Conseguentemente, la spesa necessaria per la concessione a terzi del servizio di tesoreria comunale, sarà rideterminata a seguito della conclusione della procedura di gara e risulta pertanto influenzata, in parte, da elementi connessi alle opzioni offerte in sede di gara non determinabili con certezza a priori (interessi passivi, riconoscimento di remunerazione per specifici servizi richiesti dall'Ente, contributo pubblico annuale riconosciuto per la gestione del servizio, ...),

in parte dalle specifiche esigenze che emergeranno tempo per tempo (necessita di POS, carte di credito, di ricorrere all'anticipazione di cassa, ...).

Ai fini dell'affidamento del servizio e delle condizioni contenute negli atti di gara si dà atto che il Comune utilizza, quale modalità di pagamento e di riscossione, anche la tipologia dell'Avviso PagoPA.

Inoltre, il Comune può utilizzare anche, quale strumento per la riscossione di talune tipologie di entrata, il sistema europeo "Sepa Direct Debit (SDD)", in base a quanto stabilito dal Provvedimento di Banca d'Italia del 12 febbraio 2013, attuativo dei Regolamenti U.E. n. 260/2012 n. 248/2014, sistema successivamente integrato con il servizio denominato "SEDA Avanzato", servizio opzionale aggiuntivo e oneroso in grado di consentire le funzionalità di allineamento dello scambio di flussi elettronici relativi alle informazioni contenute nei mandati Sepa e garantire l'acquisizione dei mandati del cliente pagatore direttamente presso l'Istituto bancario di quest'ultimo anziché presso l'Ente creditore, consentendo, in tal modo al Comune creditore un risparmio in termini di ore lavoro di personale interno a ciò dedicato e ritenuto di garantire continuità al servizio.

Alla luce di quanto sopra pertanto è opportuno provvedere con la presente deliberazione a prenotare, il contributo finanziario pubblico a favore del Tesoriere aggiudicatario per spese di tenuta conto, la somma di euro 25.200,00 (oneri fiscali inclusi), complessiva per i 5 anni di durata contrattuale dell'affidamento (inclusa l'eventuale proroga tecnica e la eventuale variazione del 20%), imputando detta spesa al relativo capitolo del PEG del bilancio in corso di gestione 2024-2026 e per tutta la durata della convenzione, chiarendo che essa diviene esigibile negli anni di durata della concessione (euro 3.500,00/anno), rimandando, altresì, l'impegno della spesa relativa agli altri servizi inerenti l'affidamento, ad appositi provvedimenti dirigenziali in fase di gestione contrattuale, e dando contestualmente atto della presenza a bilancio di adeguati stanziamenti per far fronte alla medesima.

Preme prioritariamente chiarire che si considera di non poter sostituire la presenza di sportelli fisici con sole banche smaterializzate e/o sportelli telematici, in quanto, pur agendo in un contesto in rapida e continua evoluzione normativa e tecnologica, risulta ancora necessario e doveroso garantire un servizio della prestazione offerta adeguato e accessibile a tutte le fasce di utenza dell'Ente.

Ciò premesso ed esplicitato, è stato predisposto l'apposito "*Capitolato di tesoreria*", contenente le clausole fondamentali destinate a regolare il contratto, Allegato n. 2, che forma parte integrante ed essenziale della deliberazione.

Ai fini dell'individuazione del contraente, occorre evidenziare come l'art. 210 del D.Lgs. 267/2000 disponga che per procedere all'affidamento del servizio di tesoreria l'Amministrazione è tenuta ad espletare procedura ad evidenza pubblica stabilita nel Regolamento di contabilità, nel rispetto del principio di concorrenza, aggiungendo che qualora ricorrano le condizioni legge, l'Amministrazione può procedere, per non più di una volta, al rinnovo del contratto nei confronti del medesimo operatore già affidatario.

Con apposito parere FUNZ CONS 49/2023 avente ad oggetto '*Servizio di Tesoreria – affidamento – procedure di aggiudicazione – art. 50 D.Lgs. 36/2023 e art. 210 D.Lgs. 267/2000*', ANAC ha avuto modo di evidenziare come l'avviso giurisprudenziale preveda che in relazione al disposto letterale dell'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, la disciplina dell'affidamento del servizio di tesoreria degli enti locali ivi normato, deve essere integrata dalla disciplina generale dettata dal legislatore per gli appalti di servizi.

Per quanto sopra, posto che le disposizioni dettate dall'art. 210 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 devono essere integrate con la disciplina in materia di appalti pubblici, oggi D.Lgs. 36/2023 (recepimento di direttive comunitarie), l'Amministrazione è tenuta all'espletamento delle procedure di aggiudicazione indicate dal Codice e tra queste quelle specificatamente definite per gli appalti di valore inferiore alle soglie comunitarie ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36.

Tutto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 66 di data 28 ottobre 2014 avente ad oggetto *'Approvazione capitolato speciale tesoreria e lettera di invito a confronto concorrenziale per l'affido del servizio'*;

Visto il successivo contratto rep. 13/2014 – Atti del Segretario Comunale - di data 24 novembre 2014 avente ad oggetto *'Affido del Servizio di Tesoreria dal 01/01/2015 al 31/12/2019'*;

Vista la successiva deliberazione consiliare n. 97 di data 26 novembre 2019 di proroga del servizio di tesoreria dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2024;

Dato atto che l'attuale contratto è di prossima scadenza con il 31 dicembre del corrente anno e che pertanto necessita attivare da subito le procedure per l'indizione di nuova gara ad evidenza pubblica ai sensi della vigente normativa al fine di addivenire ad individuare il nuovo contraente concessionario del servizio di tesoreria per il Comune di Villa Lagarina per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2029;

Visti ed esaminati a tal proposito il Capitolato Speciale di Appalto ed il P.E.F. allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, elaborati di concerto dai Responsabili del Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione e del Servizio Programmazione e Bilancio del Comune di Villa Lagarina e ritenuti gli stessi meritevoli di approvazione ai fini dell'indizione della gara stessa;

Dato atto che la gara per l'individuazione del nuovo concessionario deve avvenire a mezzo la piattaforma provinciale Contracta ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 18 e 25 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Evidenziato che il successivo rapporto contrattuale con il nuovo concessionario dovrà instaurarsi a seguito di sottoscrizione in formato digitale del contratto stesso nella forma dell'atto pubblico amministrativo del cui rogito è autorizzato, ai sensi degli artt. 137 e 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i. il Segretario Comunale;

Ritenuto, per le motivazioni tutte esposte nella parte premessuale della presente deliberazione ed alla luce del contenuto del P.E.F. allegato 2 di riconoscere ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, un contributo finanziario a carico del Comune ed a favore del concessionario affidatario del Servizio nella misura suindicata;

Vista la disciplina contenuta nella L.P. 23/1992 *"Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione all'azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo"*, nella L. 190/2012 e nel D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 *"Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici"*, con particolare riferimento al conflitto di interessi ed ai conseguenti obblighi di astensione;

Visto l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 in combinato disposto con l'art. 210 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ritenuta sussistere la propria competenza in merito all'adozione del presente provvedimento;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m. con particolare riferimento agli artt. 209 - 2026;

Visti il D. Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e il D. Lgs. 10 agosto 2014, n.126;

Vista la L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Visto inoltre il vigente Regolamento di contabilità, approvato giusta deliberazione consiliare n. 26 di data 26/09/2023;

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale n. 18 del 2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza; dato che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

Visto il capo III "Disposizioni in materia contabile" nuovo "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige", approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;

Visto il Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 43 del 5 dicembre 2023, immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026;

Vista la Deliberazione del Consiglio comunale n. 44 di data 5 dicembre 2023, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario 2024-2026;

Vista inoltre la deliberazione di Giunta comunale n. 165 di data 13 dicembre 2023, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – PEG 2024 – 2026 schede finanziarie, investimenti e schede obiettivi, nonché la successiva deliberazione n. 171 di data 20 dicembre 2023 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione - PIAO 2024-2026;

Vista la legge 13 agosto 2010 n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia";

Visto il piano triennale anticorruzione 2021-2023 approvato con delibera giunta n.16 del 18/2/2021;

Visto il codice di comportamento dei dipendenti approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 43 di data 8/04/2021, e più in particolare gli artt. 14 e 17, relativi all'estensione dell'ambito soggettivo di applicazione del predetto Codice anche a collaboratori, consulenti, titolari di organi ed incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, nonché collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi realizzanti opere in favore dell'amministrazione;

Dato atto che sulla presente deliberazione sono stati espressi i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile dell'Area economico finanziaria ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Zandonai Enrica, Cont Jacopo, Manica Gabriele, Graziola Marika e Battisti Italo), su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati.

DELIBERA

1. di affidare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 del D.Lgs. 267/2000, art. 50 del vigente Regolamento di contabilità e art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici approvato con D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a mezzo concessione, il servizio di tesoreria del Comune di Villa Lagarina per il periodo 1 gennaio 2025 – 31 dicembre 2029;

2. di approvare a tali fini la bozza di convenzione, il Capitolato Speciale di Appalto ed il Piano Economico Finanziario elaborati di concerto dai Responsabili del Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione e del Servizio Programmazione e Bilancio del Comune di Villa Lagarina, allegati alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
3. di autorizzare il Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Personale e Organizzazione all'indizione della relativa gara finalizzata alla scelta del contraente mediante procedura ad evidenza pubblica ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 210 del D.Lgs. 267/2000 e art. 50 D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36, a mezzo la piattaforma provinciale Contracta;
4. di precisare che la scelta del contraente deve avvenire a mezzo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
5. di rinviare a successiva determinazione da parte del Responsabile del Servizio Segreteria Generale, Personale ed Organizzazione, la nomina della relativa commissione interna di valutazione delle offerte;
6. di stabilire che l'affidamento del servizio ha durata di anni 5 decorrenti dal 1 gennaio 2025, o in data successiva, e comunque con termine coincidente con la scadenza dell'esercizio finanziario fermo restando che, nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, l'Amministrazione comunale potrà richiedere l'avvio anticipato del servizio nel rispetto delle disposizioni vigenti, e con scadenza 31 dicembre 2029;
7. di stabilire che, alla scadenza dell'affidamento e nelle more dell'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione del nuovo soggetto affidatario del servizio, il concessionario è tenuto, su richiesta dell'Amministrazione, a garantire la gestione dei servizi affidati, alle medesime condizioni stabilite nel contratto originario e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di gara e, comunque, per un periodo non superiore all'anno, senza necessita di stipula di ulteriore atto;
8. di precisare che il vincolo negoziale si instaurerà a mezzo sottoscrizione, in formato digitale, del relativo contratto nella forma dell'atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Comunale a ciò autorizzato ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 137 e 166 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i., ed autorizzando altresì il Sindaco *pro tempore* alla relativa sottoscrizione;
9. di riconoscere, ai sensi dell'art. 177 del D.Lgs 36/2023, a favore del soggetto aggiudicatario un contributo finanziario, per le ragioni tutte espresse nella parte premessuale della presente deliberazione per la gestione del servizio di tesoreria e spese di tenuta conto nella misura massima di euro 3.500,00.-/anno, oneri inclusi, elemento soggetto a valutazione al ribasso ed assegnazione di punteggio in sede di offerta economica;
10. di prenotare, per il pagamento del prezzo/contributo pubblico a favore del Tesoriere aggiudicatario, la somma di euro 17.500,00 (oneri fiscali inclusi), complessiva per i 5 anni di durata contrattuale dell'affidamento, e di imputare la spesa come di seguito precisato, dando atto che la stessa diventa esigibile negli anni di durata della concessione;
11. di rinviare l'impegno della spesa relativa agli altri servizi inerenti l'affidamento *de quo*, ad appositi provvedimenti da adottare a cura del competente Responsabile, ad avvenuta aggiudicazione ed in fase di gestione contrattuale, dando contestualmente atto che sussiste la regolare presenza a bilancio di adeguati stanziamenti per far fronte alla medesima;

12. di dare atto che sulla presente deliberazione sono stati apposti i pareri di regolarità tecnica attestante la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e di regolarità contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 185 e 187 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;
13. Di dare evidenza che ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30.11.1992 n. 23 avverso il presente atto sono ammessi:
- a) Ricorso amministrativo, da parte di ogni cittadino, alla Giunta Comunale durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell'art. 183, comma 5 del C.E.L. approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2;
 - b) Ricorso giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli artt. 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104.
ovvero ed in alternativa al ricorso giurisdizionale
 - c) Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notifica o della comunicazione, o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

Per l'impugnazione degli atti concernenti procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi o forniture, si richiama la tutela processuale di cui al comma 5 dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02.07.2010, n. 104. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisati gli estremi dell'urgenza per dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione determinati dalla necessità di dare immediato corso alla procedura di gara al fine di individuare il nuovo contraente cui affidare il servizio di Tesoreria per il periodo 2025-2029 prima della scadenza del vigente rapporto tenendo conto della lungaggine dei tempi tecnici di gara e di procedura;

Visto l'art. 183 c. IV del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

Con voti, espressi nelle forme di legge, favorevoli n. 11, astenuti n. 5 (Zandonai Enrica, Cont Jacopo, Manica Gabriele, Graziola Marika e Battisti Italo), su n. 16 Consiglieri presenti e votanti, accertati e proclamati dal Presidente, con l'assistenza degli scrutatori previamente nominati;

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi della richiamata normativa.

Allegati parte integrante:

1. Convenzione di Tesoreria;

2. Capitolato Speciale di Appalto;
3. Piano Economico Finanziario

Data lettura del presente verbale viene approvato e sottoscritto.

**Il Presidente del Consiglio
sig.ra Rosanna Baldo**



**Il Segretario comunale
dott. Incapo Carlo Alberto**

Documento amministrativo informatico, sottoscritto con firma digitale, ai sensi degli art. 20 e 23-ter del D.Lgs. n. 82/2005 in conformità alle regole tecniche di cui all'art. 71 del CAD (duplicato nel sistema di conservazione del Comune)